



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Giudice per l'udienza preliminare dott. \_\_\_\_\_ all'udienza del \_\_\_\_\_  
2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 438 e ss. c.p.p., 533 ss. c.p.p. nei confronti di:

\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ libera, assente;

**Difesa di fiducia dall'avv. Simona ADUASIO. presente**

**IMPUTATA**

in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 e 388 c.p., perché, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, adoperando contegni ostruzionistici e non collaborativi ed in particolare adducendo impedimenti insussistenti, impediva ad \_\_\_\_\_ di esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia minore \_\_\_\_\_ o anche solo di parlarle telefonicamente, così eludendo il provvedimento del Tribunale di Trani – sezione civile – Area Famiglia del \_\_\_\_\_, emesso nell'ambito del procedimento n° \_\_\_\_\_  
In \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_, data della querela.

**PARTE CIVILE:**

\_\_\_\_\_ presente, difeso di fiducia \_\_\_\_\_  
presente;

Si procede con il rito abbreviato.  
Il Giudice invita le parti alla discussione

**PUBBLICO MINISTERO**

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo affermarsi la penale responsabilità dell'imputata e ne chiede la condanna alla pena finale di giorni 30 di reclusione. La parte civile si associa e deposita nota specifica e nota conclusionale.

**DIFENSORE IMPUTATO**

Il difensore conclude chiedendo emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in via subordinata la condanna al minimo della pena.



N. \_\_\_\_\_ 2022 Reg. S.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Gip

N. \_\_\_\_\_ R.G.Mod.

DATA \_\_\_\_\_ 2022

Depositata in Cancelleria \_\_\_\_\_  
7 APRILE 2022  
Il Cancelliere Esperto \_\_\_\_\_

Avviso depositato ed esec. sentenza comunicata al P.G. i \_\_\_\_\_

e notificata agli imputati non \_\_\_\_\_

comparsi il: \_\_\_\_\_

**IMPUGNAZIONE**

Proposto appello / ricorso \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_

Diventa irrevocabile \_\_\_\_\_

Il Cancelliere Esperto \_\_\_\_\_

addi, \_\_\_\_\_  
Estratto esecutivo al P.M. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Redatta scheda per il Case il: \_\_\_\_\_

## FATTO E DIRITTO

Dopo la notificazione del decreto penale di condanna n. [redacted] ed entro il termine e nelle forme stabilite dall'art. 461 c.p.p. [redacted] avanzava per il tramite del difensore munito di procura speciale richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Convocate le parti in camera di consiglio, all'odierna udienza, revocato il decreto penale di condanna l'imputata veniva ammessa al rito abbreviato e, dichiarata aperta la discussione, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Alla stregua degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero l'odierno imputato va assolto dal reato in contestazione.

Tanto premesso, non può nutrirsi alcun dubbio che [redacted] secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe eluso il provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori della coppia, impedendo di fatto al padre l'esercizio del diritto di visita nei confronti della prole.

Più precisamente, la condotta di [redacted] così come descritta dalla persona offesa, sarebbe consistita nel non aver consentito il contatto telefonico con il genitore e dall'aver negato il consenso alla visita del padre nelle occasioni in cui questi era disponibile agli incontri.

Tanto premesso in fatto, l'art. 388 c.p. afferma al comma 1: "Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro". Al comma 2, l'art. 388 c.p. prevede: "La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito".

Per meglio comprendere se la condotta posta in essere dall'imputata sia sussumibile nella fattispecie di "*elusione di un provvedimento del giudice*" prevista dal comma 2 dell'art. 388 c.p., deve innanzitutto essere chiaro quale bene giuridico la norma penale in oggetto intende tutelare.

Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 36692/2007, hanno chiaramente affermato che l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Entrambe le fattispecie previste ai primi due commi dell'art. 388 c.p., in realtà, hanno per oggetto giuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che devono considerarsi reato solo quei comportamenti che frustrano l'attuazione del provvedimento.

Nel caso di specie, il provvedimento giudiziale di separazione dei coniugi ha avuto come funzione essenziale, tra le altre, quella di stabilire a quale dei due genitori fosse da attribuire l'affidamento dei figli minori, costituendo, in capo al

genitore non affidatario, l'obbligo speculare di astenersi da condotte impeditive (anche sotto forma di condotta "elusiva") di quel diritto.

Di riflesso, e, in particolare, con riferimento al diritto di visita, il provvedimento giudiziale ha costituito in favore del genitore non affidatario, ovverosia l'odierna persona offesa, la facoltà-diritto di vedere i propri figli previo avviso, nonché di tenerli con sé per determinati periodi, con conseguente obbligo per il genitore affidatario, imputata, di astenersi dal tenere condotte impeditive (anche sotto forma "elusiva") di quest'altro diritto.

Dunque, alla luce della lettura dell'art. 388, co. 2 c.p. operata dalle Sezioni Unite, per cui la violazione (*rectius*, "elusione") del provvedimento giudiziale non deve esaurirsi in una mera inottemperanza all'ordine del giudice, ma deve impedire o comunque ostacolare la sua esecuzione, incidendo così sull'interesse all'effettività della giurisdizione tutelato dalla norma incriminatrice; ed in considerazione del principio di frammentarietà del diritto penale, in base al quale sono oggetto di sanzione solo le condotte in grado di porre in pericolo o provocare un danno al bene giuridico penalmente tutelato, si deve dunque concludere che costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 388, co. 2 c.p., soltanto quello che violi le parti del provvedimento che stabiliscano obblighi funzionali all'effettività dello stesso, e non anche il mancato accordo tra i genitori nell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario - ulteriore rispetto alle prescritte pattuizioni - di per sé, inidonea ad ostacolare o a frustrare le aspettative del genitore non affidatario protese all'osservanza e al rispetto del contenuto essenziale del provvedimento stesso.

Ai fini della sussistenza del reato, non è sufficiente la realizzazione di un comportamento materiale corrispondente al fatto tipico della norma incriminatrice, ma è necessario che la condotta abbia arrecato offesa al bene giuridico tutelato. Infatti, il principio di offensività non si presenta solo come limite per il legislatore nella formulazione di nuove disposizioni incriminatrici, ma anche come limite per l'interprete ai fini dell'applicazione della legge al caso concreto.

In conclusione, nel caso di specie, l'imputata ha posto in essere una condotta materiale che, inidonea ad offendere la stabilità e l'effettività del provvedimento giudiziale, non poteva determinare l'offesa richiesta dalla disposizione incriminatrice.

Di conseguenza, non si ravvisano gli elementi costitutivi del delitto de quo, il che importa l'esito assolutorio perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale

P.Q.M.

letti gli artt. 438 e segg., 530 c.p.p., assolve [redacted] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste;

motivazione contestuale

Trani, così deciso all'udienza del [redacted] 2022

Il Giudice